

Comune di Ponzone

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 113 DEL 25/07/2016

OGGETTO:

**AVVIO A CONTRATTARE LAVORI STANDARD URBANISTICI III FASE PECO
LOSIO.**

L'anno duemilasedici del mese di luglio del giorno venticinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE dell'ufficio tecnico, nonché rup

Premesso che:

- La Regione Piemonte con deliberazione n. 56-41753 in data 19.12.1994, ha proceduto all'approvazione della variante al Piano Regolatore riguardante l'area denominata "VILLAGGIO LOSIO" ed a conclusione di un lungo iter amministrativo e sulla scorta della normativa in materia di abusivismo edilizio;
- La variante citata prevede la predisposizione – ai sensi dell'art. 44 della L.R. 56/77 e s.m.i. – di un Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio (PECO) prefigurato alla citata sanatoria a fronte delle realizzazioni di opere di urbanizzazione e della stipula della convenzione con il Comune;
- La L.R. 56/77 e s.m.i. all'art. 44 detta le modalità per addivenire alla formazione di un Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio;
- I proprietari degli immobili interessati non hanno provveduto a presentare il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio ai sensi dei commi da 1 a 7 dell'art. 44 citato, nonostante solleciti e scambi di corrispondenza con il Legale Rappresentante del Villaggio Losio, succedutesi in questi anni, e pertanto si è provveduto alla compilazione d'ufficio del Piano applicando i commi 8 e 9 dell'art. 44 L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Per la redazione del Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio, con deliberazione G.C. n. 41 del 25.03.1999 è stato incaricato l'Arch. Antonio Pistarino di Alessandria, che ha provveduto alla predisposizione del progetto in modo conforme alle vigenti disposizioni;

RICHIAMATO il provvedimento delibera di C.C. n. 6 del 26.02.2002 con cui è stato approvato a tutti gli effetti di Legge il Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio interessante l'area Losio;

VISTO il provvedimento Consiglio Comunale n. 14 in data 25.11.2008 con cui è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al P.E.C.O. Area Losio 3° fase Standard

Urbanistici" dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 118.435,34 per lavori ed € 81.564,66 per somme a disposizione dell'Ente;

RILEVATO che dovendo necessariamente inserire alcuni interventi urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza della viabilità interna, si è concordato con gli amministratori del Villaggio Losio di apportare alcune modifiche al progetto su citato;

VISTO che il tecnico incaricato Arch. Giuseppe Papillo dello studio associato G&F studio di urbanistica ed architettura in Alessandria, a seguito delle citate necessità, ha redatto e rielaborato il progetto definitivo dei lavori riguardante il III Lotto funzionale degli stessi per un importo complessivo di € 200.000,00;

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 30.10.2013 a titolo: "approvazione in merito al Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio interessante l'area LOSIO, il progetto definitivo rielaborato dei lavori, riguardante il III LOTTO funzionale per l'importo complessivo di € 200.000,00";

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 07.04.2014 a titolo: "approvazione in merito al Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio interessante l'area LOSIO, progetto esecutivo rielaborato dei lavori, riguardante il III LOTTO funzionale" per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 92.284,17 per lavori ed € 107.715,83 per somme a disposizione dell'Ente;

DATO ATTO che in detto progetto esecutivo vengono previste anche le opere di messa in sicurezza della viabilità interna come da progetto strutturale a firma Ing. Piergiorgio Canepa;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall'art.107 del Dlgs. n.267/2000, alla competenza gestionale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico sono stati assegnati tutti gli adempimenti conseguenti all'affidamento dell'opera pubblica nel rispetto della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che interesse preminente dell'Amministrazione Comunale è di realizzare concretamente il predetto intervento nel più breve termine possibile, trattandosi di opera necessaria a garantire la pubblica incolumità ed il raggiungimento degli standard urbanistici;

VISTO per quanto sopra esplicitato l'obbligo dell'esistenza delle urbanizzazioni in caso di interventi di nuova edificazione;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.16 comma 7 del DPR n.380/2001 le opere in progetto ricadono fra gli interventi di urbanizzazione primaria trattandosi di realizzazione parcheggi, aree a verde attrezzato, gioco e sport oltre alla messa in sicurezza della viabilità interna;
- l'Amministrazione Comunale deve procedere alla realizzazione di dette opere in ossequio al principio di cui al punto precedente, incamerando i proventi degli OO.UU. afferenti i relativi permessi;
- sono già state effettuate da questo Comune attraverso apposita procedura di gara la prima e seconda fase di realizzazione opere di urbanizzazione primaria;

RICHIAMATO l'art.51 della L.R. n.56/77 e smi;

VISTI:

- Il D.lgs nr.50 del 18/04/2016;
- Il DPR 207/2010 e smi nelle parti mantenute in vigore dall'art.216 "disposizioni transitorie e di coordinamento" del suddetto D.lgs. nr.50/2016;

DATO ATTO dell'opportunità di identificare l'operatore economico per l'esternalizzazione di quanto trattasi, secondo i primi chiarimenti per l'applicazione del D.lgs n.50/2016, in attesa delle linee guida ANAC che stabiliranno le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti a migliorare la qualità delle procedure sotto-soglia ex art.36 Nuovo Codice;

RILEVATO in tal senso che:

- Il nuovo Codice dei contratti non trova applicazione, nel caso di opere di urbanizzazione primaria inferiore alla soglia comunitaria, come da art.36 comma 4, si applica bensì l'art.16 comma 2 bis del DPR.308/2001;
- Il Comunicato ANAC dell' 11/05/2016 chiarisce che per le procedure, anche se attivate dopo l'entrata in vigore del D.lgs n.50/2016 e cioè dopo il 20/04/2016, se strettamente correlate all'attuazione di contratti ricadenti nel regime del precedente Codice appalti, seguono le disposizioni del D.lgs n.163/2006 e smi;
- Secondo quindi le disposizioni sia dell'art.36 comma 4 che dell'ambito del regime transitorio per quanto trattasi è possibile provvedere ex art.16 comma 2 del DPR nr.380/2001 mediante esperimento di una procedura negoziata senza pubblicazione di gara, rivolgendo l'invito ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei;

RILEVATO CHE:

- Con convenzione rep.n.10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art.33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, la centrale unica di committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, previa approvazione della medesima convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;
- con delibera Giunta Comunale nr.220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;

DATO ATTO che in ossequio alla suddetta Convenzione al Comune avallato spetta l'adozione della determina a contrattare, mentre alla CUC la redazione degli atti di gara e la gestione della medesima;

RITENUTO conseguentemente, anche in osservanza al principio dell'economia degli atti, provvedere in questa sede a formalizzare l'autorizzazione a contrattare ai sensi dell'art.192 del Dlgs n.267/2000 ed a determinare le modalità di affidamento dei lavori come specificato nel capitolato speciale di appalto;


VISTO pertanto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive nell'atto di adozione di esprimere ed indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO per quanto sopra esplicitato:

- di esperire una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui trattasi secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art.57 comma 6 oltre a quanto previsto dal successivo art.122 comma 7 del Dlgs.n.163/2006 e smi con il criterio dell'offerta unicamente al prezzo più basso secondo il disposto dell'art.82 comma 2 lett.b del citato Codice degli appalti essendo il contratto da stipularsi a corpo;
- che l'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163 del 2006 recita che, ove possibile, la stazione appaltante individua operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e che vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto di negoziazione, con lettere contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione, sia al fine di cui all'art.3 della legge 07/08/1990 n.241 e dell'art.192 del D.lgs n.167/2000;
2. Di procedere alla esternalizzazione dei "LAVORI STANDARD URBANISTICI III FASE PECO LOSIO", intervento meglio esplicitato in premessa, essendo possibile formalizzare l'autorizzazione a contrattare di cui all'art.192 del D.lgs n.167/2000, nonché avviare le relative procedure di affidamento dei lavori, il cui importo a base d'asta risulta essere di Euro 40.137,01 oltre agli oneri per l'incidenza della manodopera di Euro 50.632,76 ed agli oneri per la sicurezza di Euro 1.514,40 non soggetti a ribasso per un importo complessivo lavori di Euro 92.284,17 oltre IVA;
3. di demandare alla Centrale unica di Committenza "CUC dell'Acquese" la redazione di tutti gli atti di gara di cui alla presente procedura e l'indizione della gara stessa, trasmettendo alla CUC medesima i seguenti atti: delibera di approvazione del progetto, i documenti tecnico progettuali e la presente determina di attivazione della procedura di gara tramite la CUC in ossequio all'art.33 comma 3 e 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi;
4. Di esperire un'apposita procedura negoziata, per le motivazioni meglio indicate in narrativa, in merito all'affidamento dei lavori de quo, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 16 comma 2 del DPR n.308/2004, dell'art.57 comma 6 e dal novellato del successivo art.122 comma 7 del Dlgs.n.163/2006 e smi, con il criterio dell'offerta unicamente al prezzo più basso secondo il disposto dell'art.82 comma 2 lett.b del citato Codice degli appalti essendo il contratto da stipularsi a corpo;
5. Di invitare pertanto le Ditte di cui all'elenco depositato agli atti dell'Ufficio per far anch'esso parte integrante e sostanziale della presente determina che qui si intende allegato ma non pubblicato ai fini del rispetto delle disposizioni di segretezza prescritte dall'art.13 del Dlgs.n.163/2006 e smi, dando atto che le medesime sono state individuate sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche tecnico-organizzative desunte dal mercato nel rispetto del principio di trasparenza, concorrenza e rotazione;
6. DI DARE ATTO che l'intervento nel suo complesso è finanziato con i proventi derivanti dagli OO.UU. e che pertanto ai fini del pagamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi della delibera del 22/12/2016 n.163 di Euro 30,00 si attinge dalle somme a disposizione del progetto di cui alla delibera G.C.n.21/2014;
7. DI pubblicare il presente provvedimento.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly including the name of the office or the date. The signature is fluid and appears to be a personal name.